

A tutti gli assistiti

Circolare n° 3/2016

DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI

(D.Lgs. 151/2015 – DM 15.12.2015, G.U. n. 7 del 11.01.2016)

Con lo scopo di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto una nuova procedura ed un nuovo regime sanzionatorio applicabile a tutti i casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro.

A decorrere **dal 12 marzo 2016** le **dimissioni e le risoluzioni consensuali** dovranno essere **effettuate in modalità esclusivamente telematica**.

La **nuova procedura**, che non troverà applicazione nei rapporti di lavoro domestico e nelle risoluzioni a seguito di conciliazione stragiudiziale, sarà articolata in **tre fasi**:

Prima fase: il lavoratore deve munirsi del proprio PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro in modo da poter accedere al sito www.lavoro.gov.it.

In alternativa, il lavoratore potrà rivolgersi a patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.

Seconda fase: una volta effettuato l’accesso si potrà procedere alla compilazione del modello online nel quale verranno chiesti alcuni dati relativi al rapporto di lavoro.

Terza fase: al modello compilato sarà attribuito un codice identificativo associato alla data di trasmissione (marca temporale) e sarà trasmesso ai datori di lavoro interessati ed alle DTL competenti.

Il lavoratore potrà, entro 7 giorni, **revocare** le dimissioni o la risoluzione consensuale.

Il mancato rispetto della procedura comporterà l’ **inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale** mentre l’ alterazione dei dati da parte del datore di lavoro sarà punita con la **sanzione amministrativa** da €. 5.000 a €. 30.000.

ESCLUSIONE DALL' OBBLIGO DI REPERIBILITA' DURANTE LA MALATTIA

(Ministero del Lavoro, Decreto 11.01.2016 - G.U. n. 16 del 21.01.2016)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto, in vigore dal 22.01.2016, contenente le ipotesi di esclusione dall' obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità durante i periodi di malattia da parte dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati.

In particolare, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le suddette patologie devono risultare da idonea documentazione medica e devono determinare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%.

Roma 03 marzo 2016

TeS